

Le norme di qualità per il vivaismo orticolo

ELEONORA BARIONI, ALBERTO CONTESSI
Servizio Fitosanitario, Regione Emilia-Romagna

Maggiori responsabilità per i fornitori accreditati. È fondamentale l'utilizzo di seme controllato.

Il decreto ministeriale del 14 aprile 1997, che recepisce le direttive Ce 93/61 e 93/62, stabilisce le norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi (con esclusione delle sementi) appartenenti ai generi, specie o ibridi elencati nell'allegato I dello stesso decreto (vedi tab. 1).

Le piantine di ortaggi di questi generi o specie, praticamente tutte le più importanti piante di ortive, possono essere commercializzate *soltanto da fornitori accreditati*. Sono esonerati dall'accREDITAMENTO *i commercianti al dettaglio*, cioè coloro che si limitano alla semplice distribuzione di piantine di ortaggi prodotti e confezionati al di fuori del loro stabilimento, e *i piccoli coltivatori*, cioè coloro che commercializzano nell'ambito del mercato locale e a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali.

La filosofia che sta alla base di questo decreto punta ad una maggiore responsabilizzazione del produttore, e quindi ad un autocontrollo, rispetto alle pratiche colturali, alla comparsa di organismi nocivi e alle misure adottate per debellarli.

Inoltre, nella gestione dell'azienda devono essere controllati i punti critici, con particolare riferimento alla rispondenza varietale, all'impiego di contenitori nuovi o sterilizzati che devono essere tenuti adeguatamente isolati dal

suolo, all'utilizzo di terreno di coltura vergine o adeguatamente disinfestato e all'uso della "buona pratica agronomica" nel caso di semina o trapianto in pieno campo.

Ancora, le strutture adibite alla coltivazione in ambiente protetto devono essere idonee e dotate se necessario di rete anti-insetto. Si deve prestare una particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, eliminando la vegetazione infestante all'interno e all'esterno fino ad una distanza di due metri; i residui derivanti dalle diverse operazioni colturali, se rappresentano un rischio fitosanitario, vanno rimossi al più presto così come i materiali di mol-

tiplicazione non idonei, che devono essere distrutti.

Le singole partite devono essere mantenute separate durante l'intero ciclo produttivo in base alla loro identità e alla loro origine; vanno controllate durante la produzione e prima di apporre il documento di commercializzazione, per verificare che possiedano i requisiti richiesti.

Le tecniche di coltivazione

Il decreto ministeriale fornisce indicazioni anche rispetto all'utilizzo di acqua di irrigazione, che deve essere di



Coltivazione di melone in serra. Il melone è tra le specie sottoposte alle norme tecniche di commercializzazione previste dal D.m. del 14 aprile 1997.

(Foto Riccioni)

Tab. 1 – Elenco delle specie di ortaggi (piantine e materiali di moltiplicazione) sottoposte alle norme tecniche di commercializzazione (estratto dal D.m. 14/4/1997 – Allegato I).

Scalogno	Cocomero
Cipolla	Melone
Cipolletta	Cetriolo / Cetriolino
Porro	Zucca
Aglio	Zucchina
Cerfoglio	Cardo
Sedano	Carciofo
Asparago	Carota
Bietola a coste	Finocchio
Rapa rossa o barbabietola	Lattuga
Cavolo laciniato	Pomodoro
Cavolfiore	Prezzemolo riccio
Cavolo broccolo	Fagiolo di Spagna
Cavolo di Bruxelles	Fagiolo
Cavolo verza	Pisello, escluso il pisello da foraggio
Cavolo cappuccio bianco	Ravanello
Cavolo cappuccio rosso	Rabarbaro
Cavolo rapa	Scorzoneria
Cavolo cinese	Melanzana
Rapa di primavera / Rapa di autunno	Spinacio
Peperone	Dolcetta
Indivia riccia / Scarola	Fava
Cicoria Witloof	

idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibile contaminazione da parte di organismi nocivi. Inoltre le concimazioni devono essere adeguate alla specie ed allo stadio di accrescimento, dev'essere attuato un piano di difesa ed il diserbo deve essere effettuato in modo regolare e razionale.

È bene ricordare che le piantine di ortaggi soggette ad accreditamento possono essere commercializzate unicamente se appartenenti a varietà registrate ufficialmente in Italia o in un altro

Stato membro dell'Unione europea.

Inoltre, l'importazione da Paesi terzi di materiale di moltiplicazione di ortaggi, fatte salve le disposizioni fitosanitarie, può essere ammessa qualora questo sia prodotto in Paesi riconosciuti equivalenti secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997. Poiché non sono ancora stati definiti i Paesi terzi per i quali può essere riconosciuta un'equivalenza rispetto ai criteri di produzione, è stata concessa, *sino al 31 dicembre 2001*, la deroga all'importazione di materiale di moltipli-

cazione di ortaggi a condizione che siano soddisfatti, al momento dell'importazione, i requisiti di qualità previsti dall'allegato II del decreto già ricordato.

Gli obblighi dei fornitori accreditati

La sorveglianza e il controllo dei fornitori accreditati spetta al Servizio fitosanitario regionale, che deve accertare, almeno una volta all'anno, il rispetto degli obblighi previsti.

Tali obblighi consistono in una serie di adempimenti, fra cui i più importanti sono:

- * la registrazione delle partite prodotte o acquistate, con indicazione di specie, varietà e numero di lotto del seme impiegato;
- * le date di semina, trapianto, ecc.;
- * le pratiche colturali maggiormente significative;
- * le manifestazioni degli organismi nocivi riscontrate e tutte le misure fitosanitarie adottate;
- * data, modalità ed esito delle eventuali analisi di laboratorio.

Il controllo, durante la fase di produzione del materiale di moltiplicazione di ortaggi soggetti ad accreditamento, ha però lo scopo principale di accertare, almeno all'esame visivo, l'assenza da organismi nocivi pregiudicanti la qualità ed in particolare di quelli elencati nell'allegato II del D.m. 14 aprile 1997.

Se si fa attenzione agli organismi nocivi elencati nell'allegato sopracitato, si nota che spesso si tratta di patogeni comuni e che per molti di loro, funghi e batteri soprattutto, è nota la trasmissibilità per seme.

I controlli fitosanitari sulle sementi

Le norme tecniche in materia di accreditamento escludono le sementi di ortaggi, già disciplinate dalle leggi nazionali 1096/71, 195/76 e dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1996 (e relative modifiche), diversamente da quanto accade per le sementi di ornamentali e fruttiferi.

Questi controlli sono mirati alla sola verifica della "qualità obbligatoria",

Tab. 2 – Specie di sementi di ortive per le quali è richiesto il controllo fitosanitario.

SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO NELL'UNIONE EUROPEA	SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO IN IMPORTAZIONE
Cipolla	Cipolla
Erba cipollina	Erba cipollina
Fagiolo	Fagiolo
	Peperone
Pomodoro	Pomodoro
Porro	Porro
	Dolico
Scalogno	Scalogno

cioè all'assenza da organismi nocivi da quarantena e quindi a tolleranza zero, e sono articolati in:

① *controlli all'importazione da Paesi terzi*, con i quali, tramite analisi di laboratorio, si verifica che i requisiti relativi all'emissione del passaporto e alla circolazione

in ambito comunitario siano rispettati;

② *controlli di campo* ai fini del rispetto dei requisiti richiesti per la circolazione in ambito comunitario e ai fini dell'esportazione verso Paesi terzi.

Nella tabella 2 vengono specificate le specie di sementi di ortive per le quali è richiesto il controllo di campo ai fini della circolazione in ambito comunitario e quelle soggette al controllo in importazione da Paesi terzi.

Come si può notare, un numero esiguo di sementi di ortive devono essere sottoposte a controllo ufficiale sia in importazione, sia per poter circolare nell'Unione europea, e comunque sempre solo per la verifica del rispetto dei requisiti di "qualità obbligatoria".

Il 20% circa delle colture di ortive destinate alla produzione di seme, denunciate annualmente al Servizio fitosanitario dell'Emilia-Romagna per il controllo previsto dalla normativa vigente, sono presumibilmente destinate alla circolazione in ambito comunitario, mentre il restante viene sottoposto al controllo per la verifica dei requisiti richiesti ai fini dell'esportazione verso Paesi terzi.

Le normative fitosanitarie di molti Paesi terzi sono spesso più restrittive e vincolanti della normativa fitosanitaria comunitaria in materia, che nella maggior parte dei casi esclude le sementi.

Qualora nell'effettuazione dei controlli di campo il Servizio fitosanitario regionale accerti la presenza di organismi nocivi trasmissibili per seme, vengono fornite anche indicazioni rispetto alla difesa o alla concia del seme. Tuttavia, non essendo i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di qualità, l'ente pubblico non è in grado di dare garanzie sulla qualità del seme. Di conseguenza *la responsabilità sulla qualità del seme è esclusivamente demandata alle ditte sementiere.*

Ai fini della produzione di piantine di ortaggi, è estremamente importante che il materiale di partenza rispetti i re-



Coltura di pomodoro in serra. Il pomodoro è una delle poche ortive la cui semente dev'essere sottoposta ai controlli fitosanitari per la circolazione nell'Ue e per l'importazione da Paesi terzi.

(Foto Riccioni)

quisiti di "qualità" e quindi che il seme sia sano. A questo proposito anche la scelta di aree geografiche in cui le condizioni ambientali siano comunque sfavorevoli ai patogeni e ai loro vettori, tecniche colturali come la rotazione, l'uso razionale delle pratiche irrigue, le concimazioni equilibrate e, non ultima, la resistenza genetica possono assumere notevole importanza nella produzione di seme sano.

Indipendentemente dalle tecniche di produzione, è auspicabile che le ditte

sementiere sottopongano le sementi, sia di importazione sia di produzione comunitaria, alle necessarie verifiche di laboratorio che servono a garantire anche l'assenza di organismi nocivi alla qualità.

I vivaisti utilizzatori hanno il diritto-dovere di richiedere ai loro fornitori di sementi garanzie di sanità in relazione agli organismi nocivi alla qualità trasmissibili per seme, in quanto durante la fase di produzione se ne dovranno assumere la responsabilità. □